

DELIBERAZIONE 1 AGOSTO 2013
346/2013/S/GAS

CHIUSURA DI UN PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE IN MATERIA DI MISURA DI GAS NATURALE

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 1 agosto 2013

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'art. 2, comma 20, lett. c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- l'art. 11**bis** del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 139/04, come successivamente modificata e integrata;
- il codice di rete del servizio di trasporto, predisposto dalla società Snam Rete Gas S.p.A., approvato dall'Autorità con deliberazione 1 luglio 2003, n. 75/03, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Codice di Rete SRG);
- il codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale, approvato dall'Autorità con deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2006, n. 108/06, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Codice Tipo di Distribuzione);
- la deliberazione dell'Autorità 15 aprile 2008, VIS 41/08;
- la deliberazione dell'Autorità 3 febbraio 2008, VIS 8/09;
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08, in particolare l'Allegato A, recante "*Regolazione dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012*", come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09, in particolare l'Allegato B, recante "*Regolazione delle tariffe per il servizio di misura del trasporto di gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013*" (di seguito: RMTG);

- la deliberazione dell’Autorità 6 settembre 2010, VIS 93/10 e i relativi allegati, in particolare la “*Relazione in merito ad anomalie riscontrate in esito all’istruttoria conoscitiva avviata con deliberazione VIS 8/09*” (di seguito: Relazione Conclusiva);
- la deliberazione dell’Autorità 24 novembre 2010, VIS 162/10 (di seguito: deliberazione VIS 162/10).

FATTO

1. L’Autorità, con deliberazione VIS 93/10 – recante la Relazione Conclusiva – ha ravvisato prolungati (almeno fino al 28 febbraio 2010) malfunzionamenti nei gruppi di misura installati presso 14 cabine REMI (cabine di regolazione e misura poste nei punti di consegna della rete di distribuzione, funzionali alla rilevazione delle quantità del gas prelevati dai corrispondenti punti della rete di trasporto), nella titolarità di dieci imprese di distribuzione.
2. Con deliberazione VIS 162/10, l’Autorità ha pertanto avviato procedimenti sanzionatori nei confronti delle dieci imprese di distribuzione di cui sopra per violazioni in materia di misura del trasporto del gas naturale presso i punti di consegna delle rispettive reti. In particolare, con riferimento alla cabina REMI 34295501 di titolarità di Italcogim Reti S.p.A. (di seguito, Italcogim) - a decorrere dal 1 gennaio 2011, data della modifica della denominazione sociale, G6 Rete Gas S.p.A. (di seguito, G6 Rete Gas) - la violazione riguardava un malfunzionamento del sistema di telelettura, protrattosi almeno sino al 28 febbraio 2010.
3. Con lettera 29 dicembre 2010 (prot. Autorità 42331), Italcogim ha chiesto di essere ascoltata in audizione finale avanti al Collegio ai sensi dell’art. 10, comma 5, del d.P.R. 244/01. Successivamente, con lettera 18 febbraio 2013 (prot. 6425) l’esercente ha rinunciato all’audizione.
4. Con nota 13 maggio 2011 (prot. 13199), l’esercente ha svolto le proprie argomentazioni difensive.
5. In data 2 maggio 2012 (prot. 13409), il Responsabile del procedimento ha richiesto a Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito: SRG) i verbali di misura e di intervento relativi al misuratore installato presso la cabina REMI 34295501, con riferimento al periodo marzo 2009 - marzo 2010, per verificare il tipo di malfunzionamento del gruppo di misura e la durata. Con lettera 31 maggio 2012 (prot. Autorità 16575), SRG ha trasmesso la documentazione richiesta.
6. Con lettera 30 gennaio 2013 (prot. 4275), il Responsabile del procedimento ha comunicato alla società le risultanze istruttorie.

VALUTAZIONE GIURIDICA

7. Con nota 13 maggio 2011 (prot. Autorità 13199), l’esercente ha escluso che al 28 febbraio 2010 il misuratore installato presso la cabina REMI 34295501 presentasse il prolungato malfunzionamento richiamato dalla deliberazione VIS 162/10.
8. In effetti, la documentazione allegata dall’operatore alla propria nota e quella inviata all’Autorità da SRG, con lettera 31 maggio 2012 (prot. Autorità 16573), mostra che il malfunzionamento del sistema di telelettura, segnalato da SRG nel verbale di misura relativo al gas prelevato nel mese di febbraio 2010, non era segnalato nei verbali di misura relativi ai mesi immediatamente precedenti. Ciò esclude che al 28

febbraio 2010 il misuratore, installato presso la cabina REMI 34295501, presentasse il prolungato malfunzionamento richiamato dalla deliberazione VIS 162/10.

9. Non risulta, pertanto, integrata la fattispecie di illecito contestata con la deliberazione VIS 162/10

DELIBERA

1. di archiviare, nei termini di cui in motivazione, il procedimento avviato con deliberazione VIS 162/10 nei confronti di G6 Rete Gas S.p.A.;
2. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a G6 Rete Gas S.p.A., via Spadolini 7, 20141 Milano e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

1 agosto 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni